

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 115 def. - SYN 275

Bruxelles, 30 aprile 1991

Modifica della proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
sulla cooperazione amministrativa nel campo
delle imposte indirette

**presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il 19 giugno 1990 la Commission ha presentato al Consiglio una proposta⁽¹⁾ di regolamento del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere⁽²⁾ in data 19 settembre 1990. Pur approvando l'obiettivo ed il contenuto della proposta, il Comitato ha espresso riserve sulla base giuridica e sulla scelta del regolamento come strumento normativo.

La commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale del Parlamento si è espressa positivamente, nella sua relazione⁽³⁾, in merito alla proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda la base giuridica (art. 100A) e il rafforzamento del ruolo della Commissione nell'applicazione delle procedure di cooperazione amministrative. Il 22 novembre 1990 il Parlamento europeo ha approvato la relazione all'unanimità. Dei sei emendamenti proposti dal Parlamento europeo la Commissione accetta i quattro che costituiscono l'oggetto del presente documento di modifica.

(1) COM(90)183 def. - SYN 275 GU C 187 del 27.7.90
(2) Doc. CES 1014/90 (GU)
(3) PE-doc. A3-0279/90 (GU)

**Modifiche alla proposta di regolamento del Consiglio
sulla cooperazione amministrativa nel campo delle
imposte indirette**

**(presentate dalla Commissione conformemente
all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato)**

Testo originale

Testo modificato

Preambolo e articolo 1 immutati

Articolo 2

Paragrafi 1 e 2 immutati

3. La Commissione pubblica e aggiorna, se necessario, nella Gazzetta ufficiale l'elenco delle autorità competenti.

Articoli da 3 a 6 immutati

Articolo 7

1. A richiesta dell'autorità richiedente, due o più autorità amministrative di cui all'articolo 2 si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o no a una determinata verifica coordinata.

1. A richiesta dell'autorità richiedente, due o più autorità amministrative di cui all'articolo 2 si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o meno ad una determinata verifica coordinata; qualora decida di non partecipare, essa fornisce una spiegazione motivata all'autorità richiedente e ne informa anche la Commissione.

2. Immutato

Articolo 8 a 18 immutati

Un nuovo articolo 19 è inserito

I procedimenti per l'applicazione pratica e il funzionamento delle disposizioni per la cooperazione amministrativa contemplata dal presente regolamento così come i metodi che regolano le prassi comuni allo scopo del riscontro e la verifica del regime applicato alle transazioni intracomunitarie, sono adottati secondo le modalità previste all'articolo 20(2).

L'articolo 19 diventa l'articolo 20

1. La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri nelle quali:

- viene esaminato su un piano funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento, con particolare riguardo alla definizione di regole per il riscontro e la verifica delle transazioni intracomunitarie,
- vengono stabilite modalità pratiche comuni per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3, tenendo nella dovuta considerazione l'esistenza di accordi ai sensi dell'articolo 11,
- vengono esaminate le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione dell'articolo 3 allo scopo di trarne ogni utile indicazione, di stabilire i provvedimenti necessari per porre termine a eventuali violazioni delle leggi tributarie e, se necessario, proporre modifiche delle vigenti norme comunitarie o l'emanazione di norme integrative,

1. La Commissione è assistita da un Comitato di carattere consultativo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, chiamato "Comitato permanente della cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette".

2. a) Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il suo parere sul progetto entro il termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, se necessario mediante votazione;

b) il parere del comitato viene messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale;

c) la Commissione tiene nel massimo conto il parere espresso dal Comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

3. In seno al comitato di cui al paragrafo 1, gli Stati membri controllano e valutano lo svolgimento della procedura di cooperazione disposta dall'articolo 19 e si comunicano i risultati delle ris-

- vengono esaminati e discussi casi e procedure riguardanti l'esame coordinato di questioni fiscali ai sensi dell'articolo 7.

pettive esperienze, particolarmente in materia di nuovi meccanismi o metodi di evasione e frode fiscale, allo scopo di migliorare la cooperazione e di stabilire le opportune norme in materia.

L'articolo 19 paragrafi 2 a 5 diventano l'articolo 21

2. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

Diventa 1.

3. Per l'applicazione del presente articolo, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

Diventa 2.

- a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 1;
- b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento;
- c) definire le modalità per garantire il regolare funzionamento delle disposizioni per la cooperazione amministrativa contemplate dal presente regolamento, compresa l'istituzione di un ufficio centrale come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione disposta dal presente articolo e si comunicano i risultati delle esperienze che ne hanno tratto, con particolare riferimento ai nuovi meccanismi o metodi di evasione e frode fiscale, allo scopo di migliorare la suddetta cooperazione ed elaborare, ove occorra, un'organica regolamentazione ai sensi del paragrafo 1.

Testo soppresso

5. La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne entra in possesso, tutte le informazioni che le vengono trasmesse a norma dell'articolo 3 e qualsiasi altra informazione utile che essa possa trasmettere.

Diventa 3

L'articolo 20 diventa l'articolo 22 (immutato)

L'articolo 21 diventa l'articolo 23 (modificato)

1. Ogni due anni, a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sulle condizioni di applicazione del presente regolamento, basandosi in particolare sulle procedure di sorveglianza costante di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le successive disposizioni di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento.

Diventa 2

- | | |
|---|-----------|
| 2. Le disposizioni del presente regolamento non limitano l'applicazione di quelle contenute in altri accordi o strumenti legislativi riguardanti la cooperazione nel campo fiscale, né sono da queste limitate. | Diventa 3 |
| 3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni sulla reciproca assistenza amministrativa in campo penale. | Diventa 4 |

Gli articoli 22 e 23 diventano gli articoli 24 e 25 (immutati)

*

*

*

ISSN 0254-1505

COM(91) 115 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-91-143-IT-C
ISBN 92-77-71003-9

PREZZO DI VENDITA

fino a 30 pagine: 3,50 ECU

ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo